

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "FOGOLR FURLAN - BOLOGNA"

Art. 1 - COSTITUZIONE

In data 23 Marzo 2003 viene costituita una Associazione fra i friulani residenti nella Provincia di Bologna (regione Emilia-Romagna).

Detta Associazione assume il nome di " **Fogolâr Furlàn**"- **Bologna** , con sede provvisoria in P.za Carducci, 3/2 – 40125 BOLOGNA .

Aderisce all'Ente Friuli nel Mondo.

Art. 2 - FINALITA'

L'Associazione, che è apolitica e senza fini di lucro, ed alla quale tutti i friulani residenti nella Provincia di Bologna sono invitati ad aderire, si propone le seguenti finalità:

- a) formare una armoniosa "famiglia" , con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni nella valorizzazione e continuazione della cultura friulana;
- b) irrobustire e rinsaldare i legami con la terra del Friuli;
- c) conservare ed incrementare in mezzo alle famiglie le tradizionali virtù e caratteristiche della gente friulana;
- d) salvaguardare e adoperare nei contatti fra i friulani " il furlàn " .

Essa curerà particolarmente attività sociali, culturali e ricreative promovendo:

- 1) contatti con i friulani per discutere problemi di carattere generale e per segnalare all'Ente "Friuli nel Mondo", particolari situazioni d'ordine sociale, economico e previdenziale a favore dei friulani residenti e dei loro familiari;
- 2) attività di solidarietà, assistenza sociale e culturale, con il proposito di migliorare la qualità della vita della Comunità a favore di soggetti svantaggiati;
- 3) conferenze illustranti il Friuli, la sua storia, la sua arte, le sue bellezze, le sue tradizioni;
- 4) gruppi corali, folcloristici, filodrammatici e sportivi;
- 5) gite sociali;
- 6) piccola biblioteca friulana, videoteca;
- 7) ricerche per una migliore conoscenza delle comunità friulane esistenti;
- 8) quanto altro possa servire a rafforzare l'identità friulana dei soci ed il loro collegamento con la terra di origine.

Art. 3 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea Generale;
- il Presidente.

L'Associazione sarà diretta da un Consiglio Direttivo, composto da uomini e donne , che verrà eletto dall'Assemblea generale dei Soci e resterà in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo, formato da 5 a 11 componenti, eleggerà tra i suoi membri : un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 4 - ASSEMBLEA GENERALE

I Soci in regola con il pagamento della quota associativa annua, saranno convocati in Assemblea Generale almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, mediante comunicazione scritta almeno 20 gg. prima della data dell'assemblea diretta a ciascun Socio ed entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci che hanno diritto di parteciparvi; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di Soci presenti.

E' ammessa la rappresentanza mediante delega scritta sull'avviso di convocazione.

Ogni Socio può essere delegato a rappresentare due Soci (al massimo).

L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea dei Soci delibera :

- sulla elezione del Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approvazione bilancio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza dei Soci intervenuti.

Il Presidente in carica farà la relazione morale e finanziaria dell'Associazione per il tempo trascorso sotto la sua direzione.

Ad elezione avvenuta, il Consiglio Direttivo effettuerà la consegna di tutta la documentazione al Consiglio Direttivo subentrante, entro 30 gg. dalla data dell'elezione.

Art. 5 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro e che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta sottoscrivendo un'apposita domanda, al consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

La "domanda di associazione", controfirmata da almeno due soci, comporta comunque l'adesione alle finalità dell'Associazione ed ai contenuti del presente Statuto.

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'accettazione delle "domande di associazione" a Socio del Fogolar Furlan spetta al Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
La Segreteria provvederà a tenere, anno per anno, un elenco aggiornato di tutti i Soci.
2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro dei soci.
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'associazione;
 - c) che arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all'associazione.Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di detta assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
6. In caso di recesso, per qualsiasi ragione, i Soci non potranno pretendere la restituzione della Quota d'iscrizione e/o qualsivoglia altro apporto all'Associazione, né il riconoscimento a qualsiasi titolo del patrimonio sociale.

Art. 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello statuto, eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I Soci sono tenuti a rispettare il presente statuto ed i regolamenti eventualmente emanati.

I Soci hanno inoltre il dovere di portare in ogni modo il contributo onesto e sincero della propria intelligenza.

Il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno dell'organizzazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, ecc. Ogni Socio sarà tenuto a pagare una quota sociale annua, entro il mese di Aprile di ogni anno. A tutti i Soci verrà rilasciata una tessera d'iscrizione dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Tutti i Soci di cui all'art. 7, in sede assembleare, eleggono con votazione segreta da 5 a 11 componenti il Consiglio Direttivo,
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, per l'esame dei problemi inerenti e si regolerà a maggioranza dei voti. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Presenti.
5. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
6. Il segretario terrà su un registro l'elenco dei Soci, i verbali delle Assemblee Generali, delle riunioni dei Consigli Direttivi e la documentazione delle attività svolte.
Il Tesoriere a sua volta terrà su un registro, l'amministrazione delle finanze e provvederà alla riscossione delle quote Sociali; predisporrà il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale dei Soci.
7. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure il caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, e rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci, immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
8. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 gg. , l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto al Consiglio, fra l'altro a titolo esemplificativo:

- la compilazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre, per diventare operanti, all'approvazione dell'Assemblea generale;
- approvare il regolamento elettorale per l'attuazione di quanto sopra;
- preparare le proposte, nonché l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea generale;
- amministrare con assoluto rigore di correttezza e di metodo il patrimonio dell'Associazione;
- presentare all'Assemblea Generale una relazione circa l'attività svolta ed allo stato finanziario dell'associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea generale; occuparsi delle necessità e delle istanze dei Soci nei casi di loro specifiche richieste.
- determinazione quota associativa
- redigere rendiconto economico-finanziario.

Art. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale e le Adunanze del Consiglio Direttivo, dà impulso ad ogni attività rispondente ai fini dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vice presidente, convocare entro 30 gg. il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 CARICHE SOCIALI ED INCARICHI VARI

Tutte le cariche e tutti gli incarichi previsti dallo Statuto e/o attribuiti dal Consiglio Direttivo sono prestati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno per il suo incarico, si impegnano con l'accettazione della nomina a frequentare regolarmente le riunioni del Consiglio stesso e a svolgere l'attività affidata con continuità e solerzia.

Art. 12 RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

1. Le risorse economiche con le quali il Fogolâr Furlan di Bologna provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
 - a. quote e contributi dei soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - g. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea degli associati che deve essere approvato dall'assemblea generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14 - ORGANO DI STAMPA

Organo d'informazione e comunicazione verso i Soci è il periodico dal titolo: **FALISCJE FURLANE**.

Il giornale mensile "Friuli nel mondo" invece è il tramite di collegamento con tutti i Fogolars del mondo.

Art. 15 AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita associativa stessa.

Art. 16 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci in apposita Assemblea generale straordinaria. In caso di scioglimento, sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 NORMA FINALE

Per quanto non è stato espressamente previsto valgono le disposizioni del Codice Civile o leggi vigenti.

Bologna, 29.03.09

IL PRESIDENTE
Walter TROIERO

IL SEGRETARIO
Sandro MATIZ